

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07838/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7838 del 2019, proposto da

CANALE 7 S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Romano, Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio eletto presso gli indirizzi PEC avv.massimoromano@pec.it e rutaassociati@pec.it;

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

AUDITEL S.R.L.;

TELE A 57 S.R.L.;

RADIO TELE MOLISE S.R.L.;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- del Decreto MISE.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0024080 del 9.4.2019 (doc. 2), a firma del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V– Emittenza radiotelevisiva, unitamente alla graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale di cui agli allegati A e B (doc. 3 e 4), con esso approvati, nella parte in cui la ricorrente è risultata collocata in posizione n. 103, conseguendo un punteggio inferiore a quello dovuto;

nonché, ove occorra, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, quali:

- Decreto Direttoriale del 20 dicembre 2018, di approvazione della graduatoria provvisoria per l'anno 2017;

- Relazione Istruttoria prot. 22575 del 3.4.2019;

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2017, concernente le modalità di presentazione delle domande;

- Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, concernente *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”*, ed allegate tabelle 1 e 2, pubblicato nella *Gazz. Uff.* 12 ottobre 2017, n. 239 (doc. 5);

nonché, ove occorra,

per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente *“Proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”*, nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della Legge di Bilancio 2018, previa rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la dichiarazione della parte ricorrente di rinuncia alla domanda cautelare, con contestuale istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Considerato che, conformemente ai precedenti di questo TAR (cfr., ad es., ord. n. 11603 del 2018 della sez. III; ord. n. 1276 del 2019 di questa sez. III-ter), appare necessario – in ragione del tenore del ricorso, le cui censure coinvolgono, potenzialmente, la misura dei contributi già riconosciuti per l'annualità 2017 – di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati;

che tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine perentorio del 21 ottobre, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione entro il termine del 22 novembre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-ter,

a) prende atto della rinuncia alla domanda cautelare;

b) ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonino Masaracchia

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO